



Presidio Unificato Previdenza Agricola □

□

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni □

Roma, 19 Ottobre 2007

Circolare n. 120

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Aziende del settore agricolo che assumono operai: modalità per il versamento delle quote di TFR a "FONDINPS".|||

SOMMARIO:

- 1. Premessa.*
- 2. Modalità operative per il versamento delle quote di TFR a "FONDINPS".*
- 3. Modifiche al DMAG-Unico per l'indicazione delle quote di TFR destinate a "FONDINPS".*

Premessa.

Con [circolare n. 105/2007](#) sono state illustrate le disposizioni attuative del disposto normativo introdotto dai commi 755 e seguenti, art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito all'istituzione di un *"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile"* gestito dall'Istituto per conto dello Stato (Fondo di Tesoreria).

Con la presente circolare vengono, invece, fornite le disposizioni per il versamento delle quote di trattamento di fine rapporto *alla forma pensionistica complementare denominata "FONDINPS"*.

"FONDINPS" è la forma pensionistica complementare, istituita presso l'INPS con il Decreto ministeriale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 il cui regolamento è stato approvato con delibera Covip del 26 luglio 2007, cui si applicano le regole di funzionamento delle forme di previdenza complementare.

A FONDINPS confluiscono le quote di TFR maturate dai lavoratori per i quali ricorrono e coesistono le circostanze di seguito riportate:

- Silenzio-assenso del lavoratore che non ha espresso la propria volontà circa la destinazione delle quote di TFR, entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi, se assunto successivamente al 1 gennaio 2007,
- Non possono essere applicate le disposizioni contenute all'art. 8 comma 7, lett. b, numeri 1 e 2 del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 "modalità tacita" di scelta.

Ricorrendo le circostanze appena indicate il datore di lavoro deve attenersi alle disposizioni dettate dall'art. 8 comma 7, lett. b, numero 3 del citato decreto legislativo, che recita testualmente: *"Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS"*.

Nel merito si precisa che:

- "FONDINPS" non è optabile e riveste carattere residuale;
- Gli effetti del silenzio-assenso si producono a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono venuti a scadere i termini rispettivamente del 30 giugno 2007, per i lavoratori con rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, o decorsi i sei mesi, per i lavoratori assunti successivamente.

Modalità operative per il versamento delle quote di TFR a "FONDINPS".

Circa la cadenza temporale dei versamenti, al contributo da versare a FONDINPS si applicano le norme generali della previdenza complementare, diversamente da quanto previsto dal comma 756, art. 1, legge 296/2006 -ultimo periodo - per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, al quale si applicano le disposizioni previste in materia di accertamento e riscossione per i contributi previdenziali obbligatori.

Ne consegue che ciascun versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, tramite il modello di versamento F24, utilizzando apposita causale di nuova istituzione **"FOAG"** - FONDINPS aziende agricole - da indicare nel predetto modello.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni tecniche necessarie per la compilazione del modello di versamento F24.

In fase di prima applicazione i versamenti devono essere effettuati entro il 16 novembre 2007.

I versamenti relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2007 devono essere effettuati entro il 16 novembre 2007 e dovranno essere comprensivi dell'interesse del 2,74% dalla data di naturale scadenza a quella di effettivo versamento. Sul modello F24 devono essere compilati più righe relativi ai mesi interessati.

Si precisa, inoltre, che i versamenti effettuati a FONDINPS non sono compensabili, né deducibili e devono essere versati per intero anche se l'azienda vanta crediti a vario titolo da portare in compensazione.

Modifiche al DMAG-Unico per l'indicazione delle quote di TFR a "FONDINPS".

A decorrere dalla presentazione della dichiarazione del III trimestre 2007, i datori di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore e per ogni mese interessato, al quadro "F" del modulo DMAG-Unico i seguenti dati:

Z	Per denunciare la quota di TFR mensile destinata a FONDINPS
----------	---

- nel campo **"% Retr. Mens."**, in corrispondenza del tipo retribuzione contrassegnata dalla lettera **"Z"**, bisognerà indicare la **%** di conferimento a FONDINPS;
- nel campo **"retribuzione"** bisognerà indicare gli importi di cui alla lettera **"Z"**.

La percentuale di conferimento a FONDINPS deve essere indicata solo per gli operai a tempo indeterminato per consentire la gestione dell'esonero dal versamento del contributo di cui all'art. 2, legge 9 maggio 1982, n. 297.

La rilevazione del gettito relativo alle quote di TFR conferite a FONDINPS sarà effettuata a livello centrale.

Il Direttore generale
Crecco